

Segreteria Provinciale di Benevento

Benevento, 04/12/2014

Prot. n. 09 /Seg/2014

**Al Presidente del Comitato Zonale ex art. 24
Benevento**

Oggetto: applicazione art. 38 c. 5 ACN.

Gentile Presidente,
desidero sottoporre alla Tua attenzione quanto comunicatomi da uno Specialista Ambulatoriale radiologo iscritto a questa O.S.

Il Collega ha avanzato richiesta di permesso annuale retribuito ai sensi dell'art. 38 c. 5. Tale permesso è stato concesso, ma la Direzione del Distretto sostiene, contro l'inequivocabile dettato dell'articolo, che nei 15 giorni vadano compresi anche i festivi. La motivazione addotta è la Sent. 16/12/2009, n. 26364 (Cass. civ. Sez. lavoro). La Corte di Cassazione ha chiarito la questione interpretativa inerente all'art. 5, comma 6, del CCNL comparto Sanità – biennio economico 2000/2001 relativo alle "ferie aggiuntive" per rischio radiologico.

Con tale sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che la citata clausola contrattuale deve essere interpretata *"nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in un'unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo".*

Questa Segreteria sindacale ritiene, tuttavia, che il dettato della Suprema Corte, in quanto adottato dall'ARAN con propria memoria del 28/07/2010 ed in quanto riferentesi ad uno specifico articolo del CCNL comparto Sanità, non possa essere applicato automaticamente all'art. 38 dell'ACN della Medicina Specialistica Ambulatoriale in mancanza di una specifica assimilazione per analogia da parte della SISAC la quale finora, in merito, non si è mai espressa in tal senso.

Certo di un chiarimento da parte del Comitato da Te presieduto, ti invio cari saluti.

**Il Segretario Provinciale
dott. Maurizio Iazeolla**
iazeolla@sumaiweb.it
maurizio.iazeolla.3pih@bn.omceo.it

